Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 18 marzo 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana Pag. 1459

LEGGI E DECRETI

1966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1348**.
Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari . . Pag. 1459

1967

LEGGE 23 febbraio 1967, n. **88**.
Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale del ruolo degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici Pag. 1460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **89**.
Assegnazione di un posto di tecnico laureato alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli . . Pag. 1460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **90**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Conservatorio di musica « N. Piccinni » di Bari . . Pag. 1460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **91**.
Concessione all'Accademia Nazionale dei Lincei di una ulteriore proroga per effettuare lo smobilizzo di un immobile sito in Roma . Pag. 1461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **92**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. del Monte Carmelo, nel comune di Porto Tolle (Rovigo) . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1966.
Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Nazario Sauro nel cinquantesimo anniversario della morte. Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.
Elenco dei prodotti relativi al settore dei grassi di origine vegetale per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione . . . . Pag. 1461

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1966.
Sostituzione di due componenti della Commissione incaricata di preparare uno schema di disegno di legge contenente il nuovo testo organico delle norme sulla previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.
Istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero di un Comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario . . . . Pag. 1462

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.
Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammiferi denominato « Minerva 24 » . . . . Pag. 1463

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.
Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da ristoranti, bars, trattorie, osterie, caffè, etc., della provincia di Rovigo . . Pag. 1464

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.
Variazione alle piante organiche del personale degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari . . . . . Pag. 1465

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.
Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma . . . . Pag. 1465

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e di parte del comprensorio comunale di Puegnago (Brescia) . . . . . Pag. 1466

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di San Felice del Benaco (Brescia). Pag. 1467

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1967.
Modifica alla tabella « A » annessa al regolamento organico del personale impiegatizio dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » Pag. 1468

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'abitato e di parte del comprensorio comunale di Polpenazze (Brescia) . Pag. 1468

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.
Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Reggio Emilia . Pag. 1469

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Fossaz in comune di Saint Nicolas (Aosta) Pag. 1470

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'abitato e aree adiacenti del comune di Soiano del Lago (Brescia) . Pag. 1471

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.
Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1968. Pag. 1472

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1967.
Rettifica del decreto ministeriale 20 aprile 1966 concernente la revoca della registrazione della specialità medicinale « Gocce digestive Mayer » flacone 25 cc. e gr. 30, della ditta Laboratori Mayer di Napoli. (Rettifica al decreto di revoca n. 4014/R) . Pag. 1472

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1967.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXI Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone Pag. 1473

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1967.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Flogosone » pomata, della ditta U.S.A.R. - S.p.A., con sede in Aprilia (Latina). (Decreto di revoca n. 4061/R) . . . . Pag. 1473

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale . . . . Pag. 1474
Esito di ricorsi . . . . Pag. 1474

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1474
Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1474
Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1474
Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1474
Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 1474
Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 1474
Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . Pag. 1474
Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . Pag. 1474
Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . . . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966. Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966 . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 1475
Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 1475

Ministero della difesa: Trasferimento al patrimonio dello Stato di una parte degli immobili costituenti il sedime aeroportuale di Trapani-Milo . . . . Pag. 1476

Ministero del tesoro:
Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico. Pag. 1476
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 1477
Esito di ricorso . . . . Pag. 1477

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 1477

Prefettura di Gorizia: Riduzione di cognome nella forma italiana . . . . Pag. 1477

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso speciale per esame a centosessantadue cattedre di ragioneria, computisteria e tecnica commerciale negli Istituti tecnici commerciali . . . . Pag. 1478

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza . . . . Pag. 1478

Ufficio medico provinciale di Alessandria: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria. Pag. 1479

Ufficio medico provinciale di Padova: Graduatoria generale del concorso a posti di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Padova . . . . . . Pag. 1479

Ufficio medico provinciale di Brescia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia . . . . Pag. 1480

Ufficio medico circondariale di Pordenone: Graduatoria e nomina del vincitore del concorso al posto di medico scolastico del comune di Pordenone . . . . Pag. 1480

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 31 dicembre 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1967 registro n. 8 Difesa, foglio n. 366

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

CROCE

CAZZARO Attilio di Gelio, classe 1926, da Trebaseleghe (Padova). — Giovanissimo combattente partigiano più volte distintosi in numerose azioni. Nell'assalto ad un accantonamento nemico si batteva eroicamente procurando sensibili perdite all'avversario. Nel momento del vittorioso epilogo dell'azione, colpito a tradimento, cadeva sul campo all'alba della liberazione. — Decima a Massanzago, 26-27 aprile 1945.

COLOMBO Giuseppe di Fortunato, classe 1916, da Costa Masnaga (Como). — Di presidio, con pochi altri partigiani, a un posto di blocco, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro combattimento contro una forte colonna avversaria, sosteneva con l'esempio i suoi commilitoni e persisteva nella lotta finchè colpito, trovava gloriosa morte sul campo. — Bulciago (Como), 27 aprile 1945.

CONTI Angelo di Enrico, classe 1922, da Nibionno (Como). — Di presidio, con pochi altri partigiani, a un posto di blocco, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro combattimento ingaggiato contro una forte colonna motorizzata avversaria, sosteneva con l'esempio i suoi commilitoni, e persisteva nella lotta anche dopo il sopraggiungere di rinforzi avversari finchè trovava gloriosa morte sul campo. — Bulciago (Como), 27 aprile 1945.

DALLE MESE Narciso di Antonio, classe 1925, da Valli del Pasubio (Vincenza). — In giovanissima età entrava nelle formazioni partigiane distinguendosi per fede ed ardimento. Nel corso di una azione, sorpreso e attaccato insieme a due commilitoni da una pattuglia avversaria, resisteva eroicamente finchè, caduti i suoi compagni e rimasto gravemente ferito, veniva catturato. Sottoposto ad interrogatori e torture nulla rivelava che potesse danneggiare la formazione di appartenenza finchè, stremato, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Recoaro (Vicenza), 4 luglio 1944.

GAGLIANI Giuseppe fu Giovanni, classe 1891, da Cadegliano Viconago (Varese). — Malgrado l'età avanzata, si votava alla lotta partigiana in montagna, dando l'apporto della sua esperienza e del suo entusiasmo di vecchio combattente, distinguendosi in numerosi scontri a fuoco. Catturato, affrontava fieramente il plotone di esecuzione, dopo aver sopportato, con stoicismo, ogni sorta di sevizie. — Trarego (Novara), 2 marzo 1945.

GOTELLI Eugenio di Giovanni, classe 1924, da Varese Ligure (La Spezia). — Partecipava a tutti i combattimenti della sua formazione partigiana distinguendosi per ardimento e spirito combattivo. Saputo che una pattuglia doveva compiere una rischiosa azione, chiedeva e otteneva di farne parte. Nel duro combattimento che ne seguiva, immolava generosamente sul campo la sua esistenza. — Fornovo Taro (Parma), 29 aprile 1945.

LESCA Giulio di Guido, classe 1926, da Vercelli. — Malgrado la giovane età, entrava nelle formazioni partigiane distinguendosi per ardimento e senso del dovere. Nel corso di un duro combattimento contro un avversario superiore in forze e mezzi, volontariamente si poneva con la sua mitragliatrice in posizione scoperta per meglio proteggere il ripiegamento del suo reparto. Colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà — Monte Rubello (Vercelli), 27 febbraio 1945.

LISSI Alfonso fu Giosuè, classe 1906, da Capiago (Como). — Comandante di un reparto partigiano impegnato in una rischiosa azione, si lanciava tra i primi nell'interno di una posizione fortemente presidiata. Nel corso della cruenta lotta che ne seguiva, colpito a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Lenno (Como), 3-4 ottobre 1944.

MAGNI Aristide fu Angelo, classe 1922, da Inverigo (Como). — Di presidio con pochi altri partigiani ad un posto di blocco, al sopraggiungere di una forte colonna motorizzata avversaria, si lanciava in disperato attacco e costringeva il nemico a retrocedere. Resisteva impavido al duro ritorno offensivo nemico, finchè, colpito, trovava gloriosa morte sul campo. — Inverigo (Como), 27 aprile 1945.

MAGNI Ezio fu Antonio, classe 1922, da Barzago (Como). — Di presidio ad un posto di blocco, al sopraggiungere di una forte colonna motorizzata avversaria, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. Persisteva nell'impari lotta anche dopo il sopraggiungere di rinforzi avversari. Colpito, trovava gloriosa morte sul campo. — Barzago (Como), 27-28 aprile 1945.

MALAGOLI Pietro di Livio, classe 1924, da Campagnola (Reggio Emilia). — Ardito partigiano già segnalatosi in precedenti combattimenti, partecipava volontariamente ad una pericolosa azione in zona controllata dall'avversario. Incontrata una forte pattuglia nemica la attaccava audacemente, incurante del numero degli avversari finchè, colpito alle spalle, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Galvagnina di Pegognaga (Mantova), 18 luglio 1944.

MANTIERO Giovanni di Martino, classe 1924, da Malo (Vicenza). — Audace e instancabile capo pattuglia partigiana, attaccava arditamente, con pochi uomini, preponderanti forze nemiche. Colpito a morte immolava la sua vita alla causa della libertà. — Malo, 27 aprile 1945.

MAURI Erminio di Pietro, classe 1920, da Lurago d'Erba (Como). — Di presidio a un posto di blocco, si distingueva per ardimento e sprezzo del periocolo. Nel corso di un duro combattimento ingaggiato contro una forte colonna motorizzata avversaria, sosteneva con l'esempio i suoi commilitoni e persisteva nella lotta anche dopo il sopraggiungere di rinforzi avversari, finchè, colpito, trovava gloriosa morte sul campo. — Lurago d'Erba (Como), 20 maggio 1945.

MORO Italo di Alfredo, classe 1909, da Milano — Durante un'azione in soccorso di un posto di blocco partigiano attaccato da una forte colonna nemica, cadeva in una imboscata. Catturato e ferocemente percosso, si rifiutava di fornire ogni notizia. Condannato a morte, immolava la sua esistenza al grido di « Viva l'Italia libera ! ». — Lambrugo-Dosso di Bulciago (Como). 27 aprile 1945.

PEDRETTI Pietro di Battista, classe 1925, da Fonteno (Bergamo). — Entrava tra i primi nelle formazioni partigiane distinguendosi per slancio ed ardire. Nel corso di una azione, sorpreso da una pattuglia nemica, benchè gravemente ferito, impegnava l'avversario e permetteva così che l'operatore di una radio clandestina si mettese in salvo. Catturato veniva trucidato a colpi di pistola. — Fonteno (Bergamo), 6-7 settembre 1944.

PIPINO Mario di Giovanni, classe 1915, da Macello (Torino). — Artigliere alpino entrato con entusiasmo nelle file partigiane quale caposquadra di un reparto salmerie, compiva più volte volontariamente il rifornimento delle unità in linea benchè la via da seguire fosse fortemente battuta dal fuoco avversario. Durante tale generosa azione, colpito da granata nemica, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Livopac Dogni (Jugoslavia), 21 aprile 1945.

VITALI Nazzaro di Giuseppe, classe 1920, da Bellano (Como). — Entrato tra i primi nelle file partigiane, si distingueva per coraggio e fierezza. Nel corso di un duro rastrellamento nemico, catturato e sottoposto a snervanti interrogatori e sevizie, nulla rivelava. Condannato a morte, immolava serenamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Introbio - Valaperta di Casatenovo (Como), ottobre 1944-3 gennaio 145.

(1824)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1348**.

Modificazione allo statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 19 novembre 1936, n. 2122, con il quale è stato riconosciuto giuridicamente l'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e ne è stato approvato il relativo statuto;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, recante il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 492, con il quale è stato approvato il nuovo statuto del predetto Ente;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al sopra citato testo unico;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ente nazionale in data 28 maggio 1965;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 12 dello statuto dell'Ente medesimo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 12 dello statuto dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari è modificato come segue:

Art. 12. — « La Giunta esecutiva è composta:

1) dal presidente dell'Ente nazionale;
2) da otto membri eletti dal Consiglio nel suo seno.

I componenti la Giunta esecutiva durano in carica tre anni e possono essere confermati ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1966

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 4. — VILLA

LEGGE 23 febbraio 1967, n. 88.

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale del ruolo degli ufficiali e dei sorveglianti idraulici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1966 l'indennità di alloggio, prevista dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1330, per gli ufficiali ed i sorveglianti idraulici, è elevata rispettivamente, a L. 6000 ed a L. 5500 mensili, se ammogliati o vedovi con prole, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza o di guardia.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere annuo di L. 20.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1309 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1966 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **89.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato alla Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 740, con il quale fra gli altri è stato assegnato un posto di tecnico laureato al Centro di calcolo elettronico dell'Università di Napoli;

Visto l'accluso verbale del Consiglio della Facoltà di ingegneria della predetta Università in data 25 ottobre 1966 che qui si intende interamente riprodotto;

Considerato pertanto l'opportunità di aderire alla richiesta della Facoltà di ingegneria assegnando il precisato posto all'Istituto di strade, ferrovie e aeroporti;

Decreta:

Il posto di tecnico laureato attribuito al Centro di calcolo elettronico dell'Università di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 740, deve intendersi assegnato all'Istituto di strade, ferrovie ed aeroporti della Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **90.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Conservatorio di musica « N. Piccinni » di Bari.

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Conservatorio di musica « N. Piccinni » di Bari viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **91.**

Concessione all'Accademia Nazionale dei Lincei di una ulteriore proroga per effettuare lo smobilizzo di un immobile sito in Roma.

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene concessa all'Accademia Nazionale dei Lincei, una ulteriore proroga di tre anni all'obbligo di cui al precedente decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, n. 895, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1454.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1967, n. **92.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. del Monte Carmelo, nel comune di Porto Tolle (Rovigo).

N. 92. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 25 marzo 1966, integrato con dichiarazione del 26 successivo, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V. del Monte Carmelo, in frazione Bonelli del comune di Porto Tolle (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1966.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Nazario Sauro nel cinquantesimo anniversario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1966, n. 885, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Nazario Sauro nel cinquantesimo anniversario della morte;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Cesare Battisti, Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Nazario Sauro nel cinquantesimo anniversario della morte.

Detto francobollo, nel valore da L. 40, è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: mm. 37 × 21; la perforatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 20 milioni di esemplari; colori: verde grigiastro e grigio bluastro; ogni quartino si compone di 50 esemplari.

La vignetta si sviluppa in senso orizzontale; su una formella di base, entro cui spiccano per chiaro le date del cinquantenario e i nomi degli Eroi « 1916 FILZI BATTISTI CHIESA SAURO 1966 », sono rappresentati gli Eroi stessi, riuniti in gruppo, a mezzo busto e di faccia, a capo scoperto nelle divise dei Corpi cui appartenevano. Sul fondo, formato da un cielo nuvoloso, si elevano, a sinistra, la mole del Castello del Buon Consiglio di Trento, dove avvenne l'uccisione di Fabio Filzi, di Cesare Battisti e di Damiano Chiesa, e, a destra, l'interno dell'Arsenale di Pola, con la colonnina eretta sul luogo in cui fu ucciso Nazario Sauro. In alto, nel cielo, la leggenda « POSTE ITALIANE » e il valore. Il tutto racchiuso da un sottile filo di cornice.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1967 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1968.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1966

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1967
Registro n. 10 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 395

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Elenco dei prodotti relativi al settore dei grassi di origine vegetale per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 9 novembre 1966, numero 911, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1966, n. 279, concernente l'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi;

Visti i regolamenti n. 136/66, in data 22 settembre 1966 del Consiglio della C.E.E. e n. 174/66 in data 7 novembre 1966 della Commissione della C.E.E. concernenti l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi e le relative norme di applicazione;

Ritenuta la necessità di determinare i prodotti per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione dei seguenti prodotti dai Paesi diversi da quelli membri della Comunità Economica Europea e subordinata alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero:

Numero della tariffa doganale	Denominazione delle merci
ex 15.07	Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato
ex 07.01 N	Olive fresche o refrigerate
ex 07.02	Olive, anche cotte, congelate
ex 07.03 A	Olive presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato
ex 07.04 B	Olive disseccate, disidradate o evaporate, anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
ex 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva
ex 23.04	Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva.

Art. 2.

Tutte le importazioni degli oli di semi (v.d. ex 15.07) eccetto gli oli di lino, di ricino, di cocco, di palma, di palmisti, di oiticica sono subordinate, fino a non oltre il 30 giugno 1967, alla presentazione in dogana di un certificato di importazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 3.

L'esportazione dell'olio di oliva (v.d. ex 15.07) verso i Paesi diversi da quelli membri della Comunità Economica Europea è subordinata alla presentazione in dogana di un certificato di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari numeri 136/66 e 174/66 citati nelle premesse.

Roma, addì 21 novembre 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1966.

Sostituzione di due componenti della Commissione incaricata di preparare uno schema di disegno di legge contenente il nuovo testo organico delle norme sulla previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 18 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1964, registro n. 36, foglio n. 251, con il quale è stata nominata una Commissione incaricata di preparare uno schema di disegno di legge contenente il nuovo testo organico delle norme sulla previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1964, registro n. 12, foglio n. 182;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1965;

Visto il decreto interministeriale 21 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1966;

Ritenuta la necessità di sostituire i componenti: avv. Mario Moschella, deceduto e dott. Giuseppe Chirò, che non ricopre più la carica di direttore dell'Ufficio VII della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia essendo stato destinato alla Procura generale presso la Suprema corte di cassazione;

Decreta:

L'avv. Domenico Contigliozzi, componente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma ed il dott. Giuseppe Marras, magistrato d'appello, direttore dell'Ufficio VII della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia sono nominati componenti della Commissione sopra indicata in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Mario Moschella e del dott. Giuseppe Chirò.

Roma, addì 15 dicembre 1966

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3003)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1966.

Istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero di un Comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Considerata la necessità di aggiornare costantemente la disciplina valutaria in rapporto all'evoluzione degli scambi commerciali con l'estero di merci, di servizi e di capitali;

Ritenuta l'opportunità di costituire a tal fine un apposito Comitato tecnico per l'esame dei relativi problemi generali di carattere valutario e finanziario e la formulazione di concrete proposte;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per le valute - un Comitato tecnico per l'esame dei problemi generali di carattere valutario e finanziario riguardanti gli scambi commerciali con l'estero.

Art. 2.

Il Comitato tecnico di cui all'art. 1 è presieduto dal direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero ed è così composto:

da due funzionari della Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

da un funzionario del Ministero del tesoro - I.R.F.E.;

da due funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi;

da un funzionario della Banca d'Italia - Amministrazione centrale;

da due esperti scelti tra i docenti ordinari nelle discipline di tecnica economica delle Facoltà di economia e commercio delle Università della Repubblica.

I lavori di segreteria del Comitato tecnico saranno affidati ad un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

I membri del Comitato tecnico durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 3.

Il Comitato tecnico si intenderà in ogni seduta validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Art. 4.

Il Ministro per il commercio con l'estero provvederà, con successivo decreto alla nomina dei componenti il Comitato tecnico e del segretario.

Art. 5.

Ai componenti il Comitato tecnico e al segretario competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

L'onere relativo graverà sul cap. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'esercizio finanziario 1966 e corrispondenti capitoli dei successivi esercizi finanziari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1966

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1967
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 104

(2636)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.

Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di fiammiferi denominato « Minerva 24 ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e l'art. 6 dell'annessa convenzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1923;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 23 novembre 1944;

Visto l'art. 11 delle norme di esecuzione relative al rinnovo della convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1948;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 15 maggio 1965 e relativo alla proroga delle convenzioni con il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 19 luglio 1965, concernente le misure delle aliquote d'imposta sui fiammiferi in vendita nel territorio della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, con il quale sono determinate le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 15 dicembre 1959, con il quale sono stabilite le caratteristiche delle marche contrassegno per nuovi confezionamenti di fiammiferi iscritti in tariffa;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 29 aprile 1961, con il quale sono stabilite le caratteristiche della marca contrassegno per un nuovo tipo di fiammiferi denominati « Familiari »;

Vista la proposta della Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito un nuovo tipo di fiammiferi denominati « Minerva 24 » avente le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche dei fiammiferi:

amorfi, di legno paraffinato;
lunghezza mm. 35-38 senza capocchia;
lunghezza mm. 36-39 con la capocchia;
larghezza mm. 4;
spessore mm. 1,2;
altezza della parte di sostegno: mm. 9;
paraffinatura tale da consentire la combustione di almeno metà del fiammifero in posizione verticale;
colorazione dello stelo: rosso o tinte diverse;
tolleranza massima nelle misure: 2 %.

Caratteristiche delle bustine:

di cartoncino extra da stampa bianco o colorato del peso di gr. 250/260 al mq.;
dimensioni: lunghezza mm. 51 - larghezza mm. 51 - altezza da 3 a 4 mm.;
chiudenda lunga mm. 51;

ruvido in pasta fasforica mm. 9×51;
tolleranza massima nelle misure: 2 %;
contenuto della bustina: fiammiferi n. 24.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico di ogni bustina è stabilito in L. 20 (venti) e l'aliquota d'imposta su detto importo in L. 11,10 (undici e dieci centesimi).

L'aggio da corrispondere ai rivenditori di generi di monopolio ed agli altri esercenti autorizzati allo smercio dei fiammiferi al pubblico, sul prodotto di cui allo art. 1 del presente decreto, è fissato nella misura del sei per cento del prezzo di vendita al pubblico del prodotto stesso.

Art. 3.

Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento del nuovo tipo di fiammiferi istituito con il presente decreto sono quelle stabilite nell'art. 1, paragrafo primo, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958 citato nelle premesse.

Le caratteristiche specifiche delle marche da applicare al nuovo tipo di fiammiferi sono stabilite come segue in aggiunta a quelle previste al paragrafo secondo dell'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958 quale risulta modificato rispettivamente dall'art. 4 e dall'art. 3 dei decreti ministeriali 10 dicembre 1959 e 10 gennaio 1961 citati alle premesse:

23) colore rosso giallo con leggenda « Minerva » in basso per la bustina di cartoncino con 24 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo Minerva.

Fino a quando non sarà possibile predisporre le marche specifiche anzidette possono essere applicate al nuovo tipo di fiammiferi « Minerva 24 » le marche indicate al n. 11 del più volte citato decreto ministeriale 22 dicembre 1958.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1967

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1967
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 144

(2794)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1967.

Retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale tavoleggiante dipendente da ristoranti, bars, trattorie, osterie, caffè, etc., della provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie, agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi della provincia di Rovigo, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo giorno di paga successivo alla data del 17 gennaio 1966.

Roma, addì 23 gennaio 1967

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante dipendente da ristoranti, trattorie, osterie, bars, caffè ecc. della provincia di Rovigo.

Tavoleggianti

Ristoranti, trattorie, osterie: 1ª e 2ª categoria L. 60.000; 3ª categoria L. 55.000; 4ª categoria L. 47.000.

Bar, caffè, ecc.: 1ª e 2ª categoria L. 55.000; 3ª categoria lire 50.000; 4ª categoria L. 43.000.

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia, festività, lavoro straordinario.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(2823)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Variazione alle piante organiche del personale degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che la pianta organica degli ufficiali giudiziari dell'ufficio unico presso la Corte di appello di Bari è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede e che pertanto va aumentata di almeno quattro unità;

Constatato che per il reperimento dei posti di cui sopra si rende indispensabile ridurre l'organico degli ufficiali giudiziari negli uffici unici presso i tribunali di Livorno, Tolmezzo e Locri e nella pretura di Rho ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo;

Considerato altresì che anche le piante organiche degli aiutanti ufficiali giudiziari negli uffici unici presso la Corte d'appello di Cagliari, in quelli presso i tribunali di Velletri e Verbania e nelle preture di Abbiategrasso, Rho e Sant'Anastasia vanno adeguate alle nuove maggiori esigenze di servizio mediante aumento dei posti;

Considerata la necessità di istituire nelle preture di Carini, Pignataro Maggiore e Tagliacozzo il posto di aiutante ufficiale giudiziario;

Constatato che per il reperimento dei posti necessari si rende indispensabile ridurre l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari negli uffici unici presso le Corti d'appello di Messina, Palermo e Trieste, in quello presso il tribunale di Biella e nelle preture di Sarzana, Sestri Ponente e Soave, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 13 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1967
Registro n. 8, foglio n. 76

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso le Corti d'appello.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Bari	12	18
Cagliari	6	12
Messina	10	15
Palermo	16	37
Trieste	8	21

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i Tribunali.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Biella	3	4
Livorno	12	8
Locri	1	3
Tolmezzo	1	1
Velletri	3	3
Verbania	2	2

TABELLA *C*

Tabelle di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle Preture

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Abbiategrasso	1	2
Carini	1	1
Pignataro Maggiore	1	1
Rho	1	3
Sant'Anastasia	1	2
Sarzana	1	2
Sestri Ponente	1	2
Soave	1	1
Tagliacozzo	1	1

(2824)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premi temporanei, di una rendita vitalizia di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premi vitalizi, di una rendita vitalizia di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premi temporanei, di una rendita vitalizia di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione, a premi vitalizi, di una rendita vitalizia di sopravvivenza, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premi temporanei, di una rendita vitalizia, pagabile al beneficiario dalla morte dell'assicurato;

Tariffa relativa all'assicurazione complementare alla polizza della casalinga - Tariffe 37 e 37-i, a premi annui, di una rendita temporanea, pagabile alla beneficiaria dalla morte dell'assicurato all'inizio della rendita vitalizia, con esonero del pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 22 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(2538)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e di parte del comprensorio comunale di Puegnago (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'abitato e parte del comprensorio comunale di Puegnago (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Puegnago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le strade della zona e presenta anche punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba e inoltre forma un complesso di cose immobili avente valore estetico-tradizionale situato su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate dall'imponente castello medioevale e dalla Chiesa parrocchiale di epoca barocca;

Decreta:

La zona dell'abitato e parte del comprensorio comunale di Puegnago (Brescia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord: il confine col comune di Salò dalla provinciale Desenzano-Salò al confine col comune di Villanuova sul Glisi;

a ovest: il confine coi comuni di Villanuova sul Glisi e di Muscoline;

a sud: il confine col comune di Polpenazze sino all'incontro con la statale Desenzano-Salò;

a est: il tratto della suddetta strada statale da quota 130 a quota 143.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Puegnago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza dell'11 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, Palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

PUEGNAGO - Tutela paesistica dell'abitato e parte del comprensorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione

prendento atto di quanto comunicato dal presidente;

Considerato che l'abitato si presenta in posizione elevata su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate dall'imponente Castello medioevale e dalla Chiesa parrocchiale di epoca barocca;

Visto che le zone ad esso adiacenti dalla particolare ondulata costituzione del terreno presentano ancora ben conservata la tipica vegetazione composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con caratteristiche costruzioni sparse del tipo rustico;

Visto che l'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le strade della zona e presenta anche punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba;

Delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3-4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del comune di Puegnago così delimitata:

a nord: il confine col comune di Salò dalla provinciale Desenzano-Salò al confine col comune di Villanuova sul Clisi.

a ovest: il confine coi comuni di Villanuova sul Clisi e di Muscoline.

a sud: il confine col comune di Polpenazze sino all'incontro con la statale Desenzano-Salò.

a est: il tratto della suddetta strada statale da quota 130 a quota 143.

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di San Felice del Benaco (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di San Felice del Benaco (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di San Felice del Benaco (Brescia);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un susseguirsi di colline verdi dalla particolare vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne, con sparse costruzioni di tipo rustico, che formano l'acrocoro del promontorio di San Felice fra il golfo di Manerba ed il golfo di Salò, forma un quadro naturale di particolare bellezza visibile dal lago di Garda e, inoltre, presenta punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visione del bacino del lago;

Decreta:

Parte del territorio del comune di San Felice del Benaco (Brescia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a ovest e a sud: il confine con il comune di Puegnano a partire dalla strada Portose-Cunettone fino alla località Roccolo-Carrera, indi il torrente Novenago;

a est: la strada San Felice-Portese;

a nord: la linea che dal centro di Portese va fino a quota 156 (località Cisano) e da questa seguendo la strada comunale fino al confine col comune di Salò.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di San Felice del Benaco provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza dell'11 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, Palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

SAN FELICE DEL BENACO - Estensione del vincolo paesistico.

(*Omissis*).

La Commissione

Considerato che l'abitato di San Felice si presenta in posizione elevata con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate dal castello e dalla Chiesa parrocchiale;

Considerato che la zona è costituita da un susseguirsi di colline verdi dalla particolare vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne, con sparse costruzioni di tipo rustico, che formano l'acrocoro del promontorio di San Felice fra il golfo di Manerba ed il golfo di Salò;

Considerato che le suddette alture presentano punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visione del lago di Garda e che le stesse sono visibili dal lago stesso;

Delibera

di estendere il vincolo paesistico in comune di San Felice del Benaco, a tutto il comprensorio del Comune ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, delimitato come segue:

a ovest e a sud: il confine con il comune di Puegnago a partire dalla strada Portose-Cunettone fino alla località Roccolo-Carrera, indi il torrente Novenago;

a est: la strada San Felice-Portese;

a nord: la linea che dal centro di Portese va fino a quota 156 (località Cisano) e da questa seguendo la strada comunale fino al confine col comune di Salò.

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1967.

Modifica alla tabella « A » annessa al regolamento organico del personale impiegatizio dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare »;

Visto lo statuto dell'Ente approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale viene trasformata la denominazione dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle Terre italiane d'oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Ravvisata la necessità di unificare i ruoli amministrativo e tecnico dell'Ente mostra, per assicurare un migliore perfezionamento dei servizi, e di incrementare di n. 16 posti le dotazioni organiche delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria dell'Ente stesso, per dare una stabile sistemazione al personale a suo tempo non inquadrato per mancanza di posti disponibili;

Vista la delibera n. 119 del 19 giugno 1965, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo », con la quale vengono apportate le citate modifiche alla pianta organica del personale dipendente;

Vista la delibera n. 179 del 16 luglio 1966, con la quale vengono apportati alcuni emendamenti alla delibera n. 119, nel senso che:

a) la dotazione dei nuovi ruoli organici delle carriere di concetto ed esecutiva risulti dalla sommatoria dei posti che attualmente figurano fissati per ciascuna delle qualifiche da raggruppare;

b) l'incremento di n. 16 posti sia limitato alle sole qualifiche iniziali di ciascun ruolo;

c) l'inquadramento del personale non di ruolo venga effettuato mediante « colloquio », il cui risultato, peraltro, dovrà essere integrato dai titoli posseduti da ciascun candidato;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto — giusta il combinato disposto del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1957 — alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, del Ministero del tesoro, del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Decreta:

E' approvata la delibera n. 179 del 16 luglio 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » ha modificato, nel modo che segue, la tabella « A » annessa al regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Ente stesso, limitatamente alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria:

Denominazione Stato	Coefficiente	Denominazione Ente	Numero posti in organico
a) Carriera di concetto amministrativa e tecnica:			
1° Segretario, 1° ragioniere e capotecnico principale	325	Segretario 1ª classe, ragioniere 1ª classe e capotecnico	3
Segretario, ragioniere e 1° capotecnico . . .	271	Segretario, ragioniere e tecnico	12
Segretario aggiunto, ragioniere aggiunto e capotecnico	229	Segretario aggiunto, ragioniere aggiunto e vice tecnico	
Vice segretario, vice ragioniere e capotecnico aggiunto . . .	202	Vice segretario, vice ragioniere e capotecnico aggiunto	
b) Carriera esecutiva amministrativa e tecnica:			
1° Archivista e assistente principale . . .	229	1° Archivista e assistente principale . . .	2
Archivista e 1° assistente	202	Archivista e 1° assistente	24
Applicato e assistente	180	Applicato e assistente	
Applicato aggiunto e assistente aggiunto .	157	Applicato aggiunto e assistente aggiunto .	
c) Carriera personale ausiliario:			
Commesso	173	Commesso	
Usciere capo	159	Usciere capo	8
Usciere	151	Usciere	
Inserviente	142	Inserviente	
		Totale posti . . .	50

Roma, addì 24 febbraio 1967

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2820)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'abitato e di parte del comprensorio comunale di Polpenazze (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle

cose da sottoporre alla tutela paesistica, la zona dello abitato e parte del comprensorio comunale di Polpenazze (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Polpenazze;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, presentandosi in posizione elevata su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate dall'imponente Chiesa parrocchiale del XVI secolo e con la tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne, punteggiata da grandiose ville signorili con parco, il cui esempio più notevole è quella denominata « Le Posteghe », forma un quadro naturale di particolare bellezza, visibile dal lago e da tutte le strade della zona e, inoltre, presenta punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba;

Decreta:

La zona dell'abitato e parte del comprensorio comunale di Polpenazze (Brescia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: *a nord*: confine col comune di Puegnago partendo dalla località Pelizzello fino all'incrocio con la strada Raffa-Picedo; *a est*: strada Picedo-Raffa sino al crocevia di monte Zaldo, strada vicinale Molino di Sotto, strada vicinale del Colombaro, strada provinciale n. 25 dal bivio Colombaro al bivio Posteghe, strada comunale per Soiano dal bivio Posteghe al confine del comune; *a ovest*: dalla località Pelizzello; il confine del comune di Puegnago e Muscolino fino alla località di Palazzo; *a sud*: a partire dal confine col comune di Calvagese fino al comune di Soiano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Polpenazze provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - Adunanza dell'11 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Il presidente Co. dott. Fausto Lechi, accertata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dello art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e porge ai convenuti il suo saluto.

POLPENAZZE - Tutela paesistica dell'abitato e parte del comprensorio comunale.

(*Omissis*).

La Commissione

Prendendo atto di quanto comunicato dal presidente;

Considerato che l'abitato si presenta in posizione elevata su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate dall'imponente Chiesa parrocchiale del XVI secolo;

Visto che le zone ad esso adiacenti, dalla particolare ondulata costituzione del terreno presentano ancora ben conservata la tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con grandiose ville signorili con parco, il cui esempio più notevole è quella denominata « Le Posteghe » e con costruzioni sparse di tipo rustico;

Visto che l'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le strade della zona e presenta anche punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba;

Delibera

con voto contrario del sindaco, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3-4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona del comune di Polpenazze così delimitata:

a nord: confine col comune di Puegnago partendo dalla località Pelizzello fino all'incrocio con la strada Raffa-Picedo;

a est: strada Picedo-Raffa sino al crocevia di monte Zaldo, strada vicinale Molino di Sotto, strada vicinale del Colombaro, strada provinciale n. 25 dal bivio Colombaro al bivio Posteghe, strada comunale per Soiano dal bivio Posteghe al confine del Comune;

a ovest: dalla località Pelizzello; il confine del comune di Puegnago e Muscoline fino alla località Palazzo;

a sud: a partire dal confine col comune di Calvagese fino al comune di Soiano.

(2540)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati della industria;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Reggio Emilia;

Vista la nota n. 14542 del 30 aprile 1966 dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Emilia con la quale si comunica che la locale Unione sindacale C.I.S.L. ha designato a proprio rappresentante il sig. Enzo Lusetti in sostituzione del signor Renato Agostinelli, deceduto il 22 marzo 1966;

Decreta:

Il sig. Enzo Lusetti è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Reggio Emilia in sostituzione del signor Renato Agostinelli, deceduto.

Roma, addì 25 febbraio 1967

Il Ministro: Bosco

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Fossaz in comune di Saint Nicolas (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Fossaz nel comune di Saint Nicolas (Aosta);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei signori Champetravy Gino e altri, del comune di Saint Nicolas e del sig. Gerbore Francesco e altri;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiàsi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per i suoi cospicui caratteri di quadro naturale e per la sua posizione geografica, forma un insieme paesistico veramente eccezionale, comprendente verso nord, un ripido pendio che domina un anfiteatro di prati, costituenti nel loro insieme una conca la cui parte centrale è rappresentata dall'abitato di Fossaz, dalle estreme propaggini del quale, ad ovest, si domina la strettoia del fondo valle ubicato, dopo un altissimo strapiombo, ai piedi del pianoro: da Fossaz si può infatti ammirare un eccezionale panorama che abbraccia la valle centrale ed ha per sfondo la giogaia delle alte vette dal monte Emilius alla Grivola ed alla catena del Rutor;

Decreta:

La zona di Fossaz sita nel territorio del comune di Saint Nicolas ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine: con la particella n. 253 del foglio XV, attraversamento strada comunale di Vens con la strada comunale di Vens, con la strada comunale da Fossaz a Cerellaz, attraversamento strada comunale da Fossaz a Cerellaz, con la particella n. 240 del foglio XV, con il canale di Fossaz, con le particelle n. 236, 295, 234, 235, 232 e 231 del foglio XV, attraversamento strada vicinale della Fornaise, con la strada vicinale della Fornaise, con le particelle n. 298, 303, 301 del foglio XV, con il foglio XVII, con la strada comunale da Condemine a Chaillod, con il foglio XXXIV, con il foglio XXXIII, con le particelle n. 654, 655, 656, 660, 661, 645 e 724 del foglio XXXV, con la strada Grande, con la strada comunale della Chiesa, con la strada vicinale di Trégioz, con le particelle n. 533, 736, 584, 526 e 525 del foglio XXXV, con il foglio XXXVII, con le particelle n. 122, 121, 115, 114, 90, 89, 85, 84, 81, 80, 56, 55, 54, 16, 15, 7, 6, 726, 2 del foglio XXXV, fino a ricongiungersi con la particella n. 253 del foglio XV.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Saint Nicolas provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° marzo 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Seduta del 10 febbraio 1966, ore 16

(*Omissis*).

COMUNE DI SAINT-NICOLAS: vincolo della zona di Fossaz.

(*Omissis*).

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona di Fossaz, in comune di Saint-Nicolas, per i suoi cospicui caratteri di bellezze naturali e per la sua posizione geografica, ha tutti i presupposti per essere inclusa nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Considerato che da Fossaz si può ammirare un eccezionale panorama che abbraccia la valle centrale ed ha per sfondo la giogaia delle alte vette dal monte Emilius alla Grivola ed alla catena del Rutor;

Rilevata la necessità che il comprensorio delimitato in planimetria debba essere convenientemente tutelato onde evitare che diventi un disarmonico e banale agglomerato di nuove costruzioni;

Considerato che, verso nord, un ripido pendio delimita un anfiteatro di prati che nel loro insieme costituiscono una conca la cui parte centrale è rappresentata dall'abitato di Fossaz dalle cui estreme propaggini, ad ovest, si domina la strettoia del fondo valle che si trova, dopo un altissimo strapiombo, ai piedi del pianoro;

Constatata l'opportunità che, ad evitare che le aree vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica della località, il controllo edilizio sul comprensorio delimitato in planimetria venga demandato anche alla Soprintendenza regionale ai monumenti che, in tal modo, potrà richiedere che le nuove costruzioni rispettino un arretramento dai confini proporzionato all'altezza del fabbricato, che sussista un opportuno rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate, ove necessario, opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, rapporti di colori, scelta e distribuzione della

flora, ecc., armonizzino con l'ambiente circostante, che non vengano autorizzate quelle costruzioni che per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alle visuali panoramiche;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione di un vincolo generico a carattere cautelativo sulla suddetta zona;

Fatto rilevare che il sindaco di Saint-Nicolas si è dichiarato contrario all'apposizione del vincolo proposto;

Con il voto contrario del sindaco di Saint-Nicolas ed i voti favorevoli degli altri membri, la Commissione delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con la particella n. 253 del foglio XV, attraversamento strada comunale di Vens, con la strada comunale di Vens, con la strada comunale da Fossaz a Cerellaz, attraversamento strada comunale da Fossaz a Cerellaz, con la particella n. 240 del foglio XV, con il canale di Fossaz, con le particelle nn. 236, 295, 234, 235, 232 e 231 del foglio XV, attraversamento strada vicinale della Fornaise, con la strada vicinale della Fornaise, con le particelle n. 298, 303, 301 del foglio XV, con il foglio XVII, con la strada comunale da Condemine e Chaillod, con il foglio XXXIV, con il foglio XXXIII, con le particelle n. 654, 655, 656, 660, 661, 645 e 724 del foglio XXXV, con la strada Grande, con la strada comunale della Chiesa, con la strada vicinale di Trégioz, con le particelle nn. 533, 736, 584, 526 e 525 del foglio XXXV, con il foglio XXXVII, con le particelle nn. 122, 121, 115, 114, 90, 89, 85, 84, 81, 80, 56, 55, 54, 16, 15, 7, 6, 126, 2 del foglio XXXV, fino a ricongiungersi con la particella n. 253 del foglio XV.

(2721)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'abitato e aree adiacenti del comune di Soiano del Lago (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 febbraio 1966 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'abitato e aree adiacenti site nel territorio del comune di Soiano del Lago (Brescia);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Soiano del Lago;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, considerato che l'abitato di Soiano si presenta in posizione elevata su di una collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate da un imponente Castello medioevale e dalla Chiesa parrocchiale di epoca barocca, e che le zone ad esso adiacenti dalla particolare ondulata costituzione del terreno presentano ancora ben conservata la tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza di ulivi, cipressi e vigne con caratteristiche costruzioni sparse di tipo rustico, forma un quadro naturale visibile dal lago di Garda e da tutte le strade della zona e presenta, inoltre, punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del suddetto lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba;

Decreta:

La zona dell'abitato e aree adiacenti site nel territorio del comune di Soiano del Lago ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: zona ad est a partire da nord: confine del territorio comunale lungo il corso del rio Capra dal ponte sulla strada per Polpenazze al ponte sulla strada per il Crociale di Manerba; a est: la strada vicinale di Trevisago fino all'incontro col confine del comune di Manerba, confine del comune di Manerba, il confine del comune di Moniga fino al confine del comune di Padenghe; a sud: il confine comunale della località Costalunga alla strada vicinale delle Leffreddi tra quota 216 a quota 222; a ovest: strada vicinale delle Leffreddi, strada comunale Carzago-Chizzoline fino al bivio Monastero, strada vicinale del Casterotto, strada del Casterotto e strada vicinale Chizzoline-Polpenazze sino al ponte sul rio Capra; zona a ovest: tutta la zona del territorio comunale posta a ovest compresa fra la strada vicinale che da Castelletto conduce alla comunale Carzago-Chizzoline, in località Saltarino; la comunale suddetta sino al bivio della strada vicinale del Levrino col confine del comune di Padenghe, il confine coi comuni di Padenghe, Calvagese e Polpenazze.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Soiano del Lago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 dell'adunanza dell'11 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 10,30, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Brescia, Palazzo Broletto, regolarmente costituita ai sensi di legge, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente co. dott. Fausto Lechi, accertata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta e porge ai convenuti il suo saluto.

(*Omissis*).

SOIANO DEL LAGO - Tutela paesistica dell'abitato e del comprensorio comunale.

E' presente il sindaco di Soiano Giovanni Bertini.

Il presidente informa che l'argomento è stato posto all'esame della Commissione nella precedente seduta del 29 ottobre 1965: poichè la Soprintendenza ai monumenti nella revisione della planimetria ha constatato che i limiti del vincolo proposti dal rappresentante del Comune e fatti propri dalla Commissione non appaiono sufficientemente individuabili per una efficace tutela della zona panoramica, ha creduto opportuno sottoporre nuovamente la questione alla Commissione nella seduta odierna.

Il sindaco di Soiano si dichiara contrario al provvedimento di cui sopra;

LA COMMISSIONE

Prendendo atto di quanto comunicato dal presidente;

Considerato che l'abitato di Soiano si presenta in posizione elevata su di un collina che fa parte dell'anfiteatro morenico del lago di Garda con un caratteristico agglomerato di vecchie costruzioni sovrastate da un imponente Castello medioevale e dalla Chiesa parrocchiale di epoca barocca;

Visto che le zone ad esso adiacenti dalla particolare ondulata costituzione del terreno presentano ancora ben conservata la tipica vegetazione gardesana composta in prevalenza di uliti, cipressi e vigne con caratteristiche costruzioni sparse del tipo rustico;

Visto che l'insieme costituisce un quadro panoramico visibile dal lago e da tutte le strade della zona e presenta anche punto di belvedere accessibile al pubblico dai quali si gode l'ampia veduta di tutto il bacino del lago compreso tra la penisola di Sirmione e la Rocca di Manerba;

Delibera

con voto contrario del sindaco, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su due zone del comune di Soiano del Lago così delimitate:

zona ad est a partire da nord: confine del territorio comunale lungo il corso del rio Capra dal ponte sulla strada per Polpenazze al ponte sulla strada per il Crociale di Manerba;

a est: la strada vicinale del Trevisago fino all'incontro col confine del comune di Manerba, confine del comune di Manerba, il confine del comune di Moniga fino al confine del comune di Padenghe;

a sud: il confine comunale della località Costalunga alla strada vicinale delle Leffreddi tra quota 216 a quota 222;

a ovest: strada vicinale delle Leffreddi, strada comunale Carzago-Chizzoline fino al bivio Monastero, strada vicinale del Casterotto, strada del Casterotto e strada vicinale Chizzoline-Polpenazze sino al ponte sul rio Capra;

zona a ovest: tutta la zona del territorio comunale posta a ovest compresa fra la strada vicinale che da Castelletto conduce alla comunale Carzago-Chizzoline, in località Saltarino; la comunale suddetta sino al bivio della strada vicinale del Levrino col confine del comune di Padenghe, il confine coi comuni di Padenghe, Calvagese e Polpenazze.

(2720)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1967.

Determinazione dei tipi, delle qualità e delle percentuali di seme bachi da seta per la campagna bacologica 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1968 gli stabilimenti di produzione e vendita di seme di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita, nel territorio nazionale, seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco, indigeni ed esotici, nella misura del 100 %.

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi fra le varie ditte produttrici e a darne comunicazione alla Stazione sperimentale bacologica di Padova, incaricata del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: PRINCIPE

(2699)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1967.

Rettifica del decreto ministeriale 20 aprile 1966 concernente la revoca della registrazione della specialità medicinale « Gocce digestive Mayer » flacone 25 cc. e gr. 30, della ditta Laboratori Mayer di Napoli. (Rettifica al decreto di revoca n. 4014/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 5 settembre 1947, con il quale è stata registrata al n. 823 la specialità medicinale denominata « Gocce digestive Mayer » flacone da 25 cc. a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, calata Trinità Maggiore n. 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto ministeriale in data 23 agosto 1949, con il quale fu autorizzata la variazione di composizione della specialità medicinale stessa, flacone da 25 cc.;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1952, con il quale fu autorizzata anche la confezione flacone da gr. 30;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 gennaio 1966;

Visto il proprio decreto n. 4014/R del 20 aprile 1966, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la registrazione della specialità medicinale predetta, nella confezione flacone da 25 cc.;

Considerato che, per errore materiale, a tale decreto di revoca è stata riportata la data del decreto di registrazione 5 settembre 1947, anzichè quella del 23 agosto 1949, data in cui è stata autorizzata la variazione di composizione della confezione flacone da 25 cc.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, la revoca della registrazione di una specialità medicinale può essere limitata, tutto al più, ad una serie o categoria della specialità stessa e deve quindi comprendere tutte le confezioni della categoria o serie di cui viene disposta la revoca;

Ritenuto che, pertanto, si debba procedere alla rettifica del decreto di revoca suddetto nel senso che la data di registrazione è quella del 23 agosto 1949 e che la revoca stessa deve essere estesa anche alla registrazione della confezione da gr. 30;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Il decreto n. 4014/R in data 20 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123, pagina n. 2586, del 21 maggio 1966, con il quale è stato provveduto alla revoca della registrazione della specialità medicinale « Gocce digestive Mayer » nella confezione flacone da 25 cc., registrata con decreto in data 5 settembre 1947, al n. 823, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli, calata Trinità Maggiore n. 4, deve intendersi modificato come segue:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Gocce digestive Mayer » nelle confezioni flacone da 25 cc. e 30 gr. registrate, rispettivamente, con decreto e provvedimento in data 23 agosto 1949, e 17 gennaio 1952, al n. 823, a nome della ditta Laboratori Mayer, con sede in Napoli.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(2819)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXI Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone (Udine) dal 25 agosto all'8 settembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 marzo 1967

p. *Il Ministro*: MEZZA

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1967.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Flogosone » pomata, della ditta U.S.A.R. - S.p.A., con sede in Aprilia (Latina). (Decreto di revoca n. 4061/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 febbraio 1965, con il quale è stata registrata al n. 12.356/A la categoria pomata (tubo da gr. 3), della specialità medicinale denominata « Flogosone », a nome della ditta U.S.A.R. - S.p.A., con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense, km. 19,900, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio il 10 marzo 1965 a Roma, il prodotto è risultato non corrispondente al dichiarato poichè la quantità di 17-idrossicorticosterone-21-acetato ottenuta è stata inferiore del 52 % rispetto a quella dichiarata (trovato gr. 0,96 - dichiarato gr. 2);

Ricorre, pertanto, l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria pomata (tubo da gr. 3) della specialità medicinale denominata « Flogosone », registrata al n. 12.356/A con decreto in data 15 febbraio 1965 a nome della ditta U.S.A.R. - S.p.A., con sede in Aprilia (Latina).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e il medico provinciale di Latina è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(2814)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Claudio Serafini, nato a Roma il 30 settembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma il 5 novembre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Renzo Armani, nato a Bologna il 27 novembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Roma il 23 dicembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

Il dott. Pellegrino Bassi, nato a Ramiseto (Reggio Emilia) l'8 dicembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguito presso l'Università di Parma nella 1ª sessione dell'anno 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(2733)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 100, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 8 maggio 1964 dal prof. Vasoli Lucio per l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, circa l'immissione nei ruoli della scuola media, per l'insegnamento delle materie letterarie, dei professori provenienti dal soppresso ruolo delle scuole di avviamento.

(2725)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1967, registro n. 8 Pubblica istruzione, foglio n. 350, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 5 dicembre 1964 dal prof. Enrico Chierici avverso la decisione con la quale la Commissione di cui all'art. 5 legge 19 marzo 1955, n. 160, in data 14 novembre 1964, respingeva il suo ricorso gerarchico contro la nomina della professoressa Ragazzini Carla presso la scuola media di Sala Bolognese.

(2726)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1967, il comune di Fiastra (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.724.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2773)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1967, il comune di Grotte di Castro (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.851.371, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2774)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1967, il comune di Galeata (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.085.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2775)

Autorizzazione al comune di Tornolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1967, il comune di Tornolo (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.689.457, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2776)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1967, il comune di Gavignano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 873.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2777)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965.

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1967, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.590.242, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2778)

Autorizzazione alla provincia di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, la provincia di Matera, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.030.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2843)

Autorizzazione alla provincia di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, la provincia di Benevento viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 412.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2772)

Autorizzazione al comune di Meldola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Meldola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.929.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2761)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Falvaterra (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.585.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2762)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.807.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Nazzano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Poli (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.767.369, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2765)

Autorizzazione al comune di Capena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Capena (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.643.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2766)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Grottaglie (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2767)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Canosa di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 572.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768)

Autorizzazione al comune di Nardò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Nardò (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso' a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Giugliano in Campania (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 305.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770)

Autorizzazione al comune di Rovereto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1967, il comune di Rovereto (Trento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Barile (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.247.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2779)

Autorizzazione al comune di Muro Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Muro Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.156.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2780)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1967, il comune di Ginestra (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2781)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento al patrimonio dello Stato di una parte degli immobili costituenti il sedime aeroportuale di Trapani-Milo.

Con decreto del Ministero della difesa - Aeronautica di concerto con il Ministro per le finanze, in data 18 febbraio 1967, n. 5, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili costituenti una parte del sedime aeroportuale di Trapani-Milo, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica, contraddistinti nel catasto del comune di Trapani con i seguenti dati:

Foglio di mappa n. 13, particella 44, superficie da dismettere Ha. 0,22.10;
Foglio di mappa n. 13, particella 45, superficie da dismettere Ha. 0.81.40;
Foglio di mappa n. 13, particella 46, superficie da dismettere Ha. 10.18.70;
Foglio di mappa n, 13, particella 51, superficie da dismettere Ha. 3.52.90;
Foglio di mappa n. 13, particella 52, superficie da dismettere Ha. 0.54.10;
Foglio di mappa n. 13, particella 53, superficie da dismettere Ha. 0.30.90;
Foglio di mappa n. 13, particella 54, superficie da dismettere Ha. 1.55.30;
Foglio di mappa n. 13, particella 57, superficie da dismettere Ha. 0.93.48;
Foglio di mappa n. 13, particella 59, superficie da dismettere Ha. 0.21.20;
Foglio di mappa n. 13, particella 60, superficie da dismettere Ha. 0.28.40;
Foglio di mappa n. 13, particella 61, superficie da dismettere Ha. 1.15.11;
Foglio di mappa n. 13, particella 65, superficie da dismettere Ha. 1.14.30;
Foglio di mappa n. 13, particella 66, superficie da dismettere Ha. 0.29.40;
Foglio di mappa n. 13, particella 67, superficie da dismettere Ha. 1.98.10;
Foglio di mappa n. 13, particella 95, superficie da dismettere Ha. 0.63.93;
Foglio di mappa n. 13, particella 96, superficie da dismettere Ha. 2.94.34;
Foglio di mappa n. 13, particella 97, superficie da dismettere Ha. 0.52.42;
Foglio di mappa n. 13, particella 101, superficie da dismettere Ha. 5.12.80;
Foglio di mappa n. 13, particella 102, superficie da dismettere Ha. 0.83.30;
Foglio di mappa n. 21, particella 6, superficie da dismettere Ha. 0.14.00;
Foglio di mappa n. 21, particella 8, superficie da dismettere Ha. 0.50.30;
Foglio di mappa n. 21, particella 11, superficie da dismettere Ha. 0.03.10;
Foglio di mappa n. 21, particella 13, superficie da dismettere Ha. 0.23.72;
Foglio di mappa n. 21, particella 14, superficie da dismettere Ha. 5.13.20;
Foglio di mappa n 21, particella 16, superficie da dismettere Ha. 0.02.20;
Foglio di mappa n. 21, particella 17, superficie da dismettere Ha. 0.27.40;
Foglio di mappa n. 21, particella 18, superficie da dismettere Ha. 1.71.97;
Foglio di mappa n. 21, particella 21, superficie da dismettere Ha. 0.80.90;
Foglio di mappa n. 21, particella 22, superficie da dismettere Ha. 0.01.30;
Foglio di mappa n. 21, particella 24, superficie da dismettere Ha. 0.53.80;
Foglio di mappa n. 21, particella 25, superficie da dismettere Ha. 3.82.83;
Foglio di mappa n. 21, particella 28, superficie da dismettere Ha. 2.35.20;
Foglio di mappa n 21, particella 85, superficie da dismettere Ha. 0.66.88;
Foglio di mappa n. 21, particella 87, superficie da dismettere Ha. 6.57.90;
Foglio di mappa n. 21, particella 95, superficie da dismettere Ha. 0.43.30;
Foglio di mappa n. 21, particella 96, superficie da dismettere Ha. 0.81.30;
Foglio di mappa n. 21, particella 97, superficie da dismettere Ha. 1.37.90;
Foglio di mappa n. 21, particella 98, superficie da dismettere Ha. 0.66.70;
Foglio di mappa n. 21, particella 101, superficie da dismettere Ha. 0.22.20;
Foglio di mappa n. 21, particella 102, superficie da dismettere Ha. 0.19.80;
Foglio di mappa n. 22, particella 1, superficie da dismettere Ha. 1.61.30;
Foglio di mappa n. 22, particella 2, superficie da dismettere Ha. 0.71.50;
Foglio di mappa n. 22, particella 3, superficie da dismettere Ha. 0.31.00;
Foglio di mappa n. 22, particella 4, superficie da dismettere Ha. 3.33.70;
Foglio di mappa n. 22, particella 5, superficie da dismettere Ha. 0.02.10;
Foglio di mappa n. 22, particella 7, superficie da dismettere Ha. 1.09.30;
Foglio di mappa n. 22, particella 9, superficie da dismettere Ha. 3.40.50;
Foglio di mappa n. 22, particella 10, superficie da dismettere Ha. 0.28.00;
Foglio di mappa n. 22, particella 11, superficie da dismettere Ha. 0.39.30;
Foglio di mappa n. 22, particella 12, superficie da dismettere Ha. 0.40.90;
Foglio di mappa n. 22, particella 13, superficie da dismettere Ha. 0.09.30;
Foglio di mappa n. 22, particella 14, superficie da dismettere Ha. 0.32.20;
Foglio di mappa n. 22, particella A, superficie da dismettere Ha. 19.43.30;
Foglio di mappa n. 23, particella 5-c, superficie da dismettere Ha. 0.10.53;
Foglio di mappa n. 23, particella 7-b, superficie da dismettere Ha. 0.22.00.

Totale H. 91.53.01.

(2639)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2421 Mod. 25/A D.P. — Data: 27 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Massari Maria di Oreste — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. 241 D.P. — Data: 8 ottobre 1966 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Gilio Elisa, nata a Potenza il 27 giugno 1896 — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 37.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4092 Mod. 25/A D.P. — Data: 16 maggio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Roma, via L. Bissolati — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 2900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(2964)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 17 marzo 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,63	624,60	624,63	624,60	624,60	624,57	624,68	624,60	624,66	624,65
$ Can.	577,19	577,25	577 —	577,20	577,05	577,50	577,35	577,20	577,10	577 —
Fr. Sv.	144,15	144,17	144,15	144,16	144,16	144,15	144,155	144,16	144,17	144,17
Kr. D.	90,40	90,40	90,38	90,385	90,40	90,40	90,405	90,385	90,40	90,40
Kr. N.	87,36	87,36	87,36	87,355	87,40	87,36	87,3525	87,355	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,03	121,01	121,02	121,01	121 —	121,02	120,9975	121,01	121,04	121,03
Fol.	172,87	172,90	172,90	172,885	172,85	172,86	172,88	172,885	172,87	172,85
Fr. B.	12,56	12,57	12,5725	12,57	12,56	12,56	12,569	12,57	12,56	12,565
Franco francese	126,21	126,20	126,19	126,175	126,20	126,21	126,20	126,175	126,20	126,18
Lst.	1746,50	1746,50	1746,10	1746,55	1746,50	1746,60	1746,70	1746,55	1746,35	1746,80
Dm. occ.	157,16	157,17	157,165	157,175	157,16	157,17	157,185	157,175	157,16	157,18
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1725	24,15	24,17	24,4135	24,1725	24,17	24,175
Escudo Port.	21,78	21,78	21,7875	21,7875	21,75	21,78	21,173	21,7875	21,78	21,78
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,42	10,4175	10,41	10,41	10,7775	10,4175	10,41	10,415

Media dei titoli del 17 marzo 1967

Rendita 5 % 1935	106,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,675
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1967	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1967

1 Dollaro USA	624,64
1 Dollaro canadese	577,275
1 Franco svizzero	144,157
1 Corona danese	90,395
1 Corona norvegese	87,354
1 Corona svedese	121,004
1 Fiorino olandese	172,882
1 Franco belga	12,569
1 Franco francese	126,187
1 Lira sterlina	1746,625
1 Marco germanico	157,18
1 Scellino austriaco	24,173
1 Escudo Port.	21,782
1 Peseta Sp.	10,415

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1967, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 37, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal signor Botter Sebastiano, residente a Cornuda (Treviso), via XXX Aprile n. 30, avverso il decreto 11 settembre 1964, n. 2075296 del Ministero del tesoro, con il quale venne negato al ricorrente ulteriore trattamento pensionistico di guerra.

(2800)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A-178 del 27 febbraio 1967 - Estensione della procedura valutaria speciale all'importazione di alcune merci attraverso le dogane di confine terrestre.

(3001)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Leonardich Alfredo;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Leonardich Alfredo, nato a Fiume, addì 6 giugno 1931, residente a Monfalcone, via N. Bixio n. 3, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana e precisamente da « Leonardich » in « Leonardi ».

Con la presente determinazione viene ridotto in forma italiana anche il cognome della moglie Scomerza Gigliola in Leonardich, nata a Fiume il 18 ottobre 1935 ed al figlio Leonardich Riccardo, nato a Fiume il 6 maggio 1957.

Gorizia, addì 8 marzo 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(2966)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esame a centosessantadue cattedre di ragioneria, computisteria e tecnica commerciale negli Istituti tecnici commerciali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esame a centosessantadue cattedre di ragioneria, computisteria e tecnica commerciale negli Istituti tecnici commerciali.

Al suddetto concorso possono partecipare gli insegnanti già appartenenti ai soppressi ruoli dei professori di materie tecniche commerciali nelle scuole di avviamento professionale, collocati nel ruolo transitorio ordinario previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, ivi compresi gli insegnanti delle stesse materie nominati in ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i quali siano in possesso di abilitazione all'insegnamento valida per le cattedre da conferire ed abbiano prestato servizio presso istituti tecnici, istituti professionali o scuole tecniche nell'anno scolastico 1964-65 o 1965-66 con qualifica non inferiore a « valente ».

Art. 2.

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di esclusione dal concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, l'istituto o la scuola presso cui presta servizio, la residenza e l'indirizzo; egli deve, inoltre, dichiarare:

1) la laurea (o le lauree) o il titolo di studio ad essa equiparato, di cui è in possesso (specificando la data e l'Università o Istituto presso cui il titolo è stato conseguito);

2) l'abilitazione o titolo abilitante valido per l'ammissione al concorso (indicando gli estremi del decreto ministeriale con cui furono indetti i relativi esami);

3) il servizio d'insegnamento prestato negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, e le qualifiche riportate in ciascuno dei predetti anni;

4) gli eventuali titoli di precedenza nel caso di parità di merito, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La domanda deve, infine, recare la data e la firma del candidato, nonchè il visto del preside dell'Istituto o scuola presso cui il candidato stesso presta servizio.

Art. 3.

La prova di esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti all'insegnamento delle discipline cui si riferiscono le cattedre messe a concorso, secondo i programmi vigenti.

Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi; la prova si intende superata qualora il candidato consegua una votazione di almeno sei decimi.

Art. 4.

I candidati che avranno superato la prova di esame saranno inclusi in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla votazione conseguita nell'esame stesso. Nei casi di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 5.

Nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno sostenuto la prova di esame, i candidati che l'abbiano superata debbono presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione tecnica, i documenti che diano titolo alla preferenza nei casi di parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di cui al precedente art. 4 sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

1) Certificato comprovante il possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la cattedra cui si riferisce il concorso.

2) Copia dello stato matricolare rilasciata dal competente provveditore agli studi.

3) Certificato rilasciato dal competente capo d'Istituto, comprovante che il candidato è in attività di servizio di ruolo.

4) Certificato rilasciato dal competente capo d'Istituto (che potrà essere contestuale a quello previsto dal precedente n. 3) nel caso di candidati in servizio nello stesso istituto in cui hanno insegnato nei due anni scolastici precedenti) da cui risulti il servizio d'insegnamento prestato negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, *con l'indicazione delle qualifiche conseguite in ciascuno dei predetti anni scolastici.*

Art. 6.

I candidati inclusi nella graduatoria di cui al precedente art. 4, compresi entro il numero delle cattedre messe a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso e assunti nei ruoli dei professori degli istituti tecnici commerciali, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data dell'approvazione della graduatoria.

Art. 7.

Per la costituzione della Commissione esaminatrice e per quanto non è previsto dal presente decreto saranno applicate, in quanto applicabili, le norme generali vigenti in materia di concorsi a cattedre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1967
Registro n. 16 Pubblica istruzione, foglio n. 263

(2942)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 22 giugno 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza (Parma);

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Amadasi dott. Enzo . . . . punti 84,53 su 132
2. Caruso dott. Antonio . . . . » 79,58 »
3. Bocchia dott. Paolino . . . » 78,41 »
4. Ruggeri dott. Angelantonio . . . » 77,95 »

5. Bortolan dott. Mariano	punti	76,25	su 132
6. Fuscà dott. Cesare	»	75,78	»
7. Mistrangelo dott. Pio . .	»	75,60	»
8. Fedele dott. Antonino . .	»	75,50	»
9. Rocchi dott. Carlo	»	75,36	»
10. Calistri dott. Umberto, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,72	»
11. Coverlizza dott. Mario .	»	74,72	»
12. Finarelli dott. Arnaldo	»	74,42	»
13. Panvini dott. Giuseppe, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,27	»
14. Piccoli dott. Bruno . .	»	74,27	»
15. Pasquale dott. Giusto . . .	»	73,68	»
16. Dell'Isola dott. Erasmo .	»	73,43	»
17. Fioretti Renato	»	72,93	»
18. Mistretta dott. Francesco	»	72,70	»
19. Gioia dott. Giacomo . .	»	72,47	»
20. Casale dott. Umberto .	»	72,22	»
21. Di Campo dott. Michele . . .	»	72,02	»
22. Salzano dott. Antonio	»	72 —	»
23. Cacciotti Sergio . .	»	71,58	»
24. Fiora dott. Sergio . . .	»	71,56	»
25. Cappa Francesco	»	71,39	»
26. Visioli dott. Lino . .	»	71,20	»
27. Scolari dott. Giovanni . . .	»	71,18	»
28. Verga dott. Vincenzo .	»	71,16	»
29. Vaccarella dott. Giuseppe	»	71,08	»
30. Spani dott. Tommaso .	»	71,06	»
31. Pittà dott. Giuseppe	»	70,96	»
32. Greco Arturo	»	70,60	»
33. Bonini Celso	»	69,95	»
34. Bartelloni dott. Manlio .	»	69,86	»
35. Mastrangelo Domenico .	»	69,80	»
36. Lisi dott. Antonio . .	»	68,98	»
37. Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
38. Suglia dott. Nicola	»	68,27	»
39. Mammini Domenico	»	68,16	»
40. Bernardi Celio, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748 .	»	68 —	»
41. Garella Antonio, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748 .	»	68 —	»
42. Pettinicchio dott. Matteo	»	68 —	»
43. Montagano Mario .	»	67,58	»
44. Tricomi Quintino	»	67,50	»
45. Gasponi Vittorio	»	67,10	»
46. Bartolomei Adelmo .	»	66,87	»
47. Salani dott. Aroldo .	»	66,63	»
48. Pastore dott. Ettore . .	»	65,31	»
49. Pellei Athos	»	63,66	»
50. Fabbiani dott. Grazioso .	»	63,28	»
51. Gennari Dante, art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748 .	»	62,50	»
52. Rollone Eusebio	»	62,50	»
53. Boianelli dott. Fernando	»	59,73	»
54. Perruggino Giovanni	»	59,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2642)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3026 in data 25 maggio 1965, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 479 in data 2 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Borgo San Martino; Carrega Ligure; Vignale Monferrato; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stessi ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Busca dott. Alessandro: Borgo San Martino;
2) Lavazza dott. Luciano: Vignale Monferrato;
3) Massa Saluzzo dott. Pier Luigi: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 3 marzo 1967

Il medico provinciale: SIRCANA

(2559)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4190 in data 10 febbario 1962, modificato con successivo decreto in data 5 settembre 1962, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Padova;

Visto il proprio decreto n. 5018/8/5 in data 20 luglio 1964, con il quale vennero riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e venne messo a concorso un terzo posto di medico aggiunto presso il predetto Ufficio sanitario;

Visto il proprio decreto n. 5018/8/5 in data 28 ottobre 1964, con il quale venne disposta l'ammissione dei candidati che avevano fatto pervenire in tempo utile la domanda e che si trovavano in possesso dei requisiti richiesti;

Visti gli atti del concorso ed i verbali della Commissione giudicatrice relativi alle operazioni di svolgimento del concorso stesso;

Riconosciuta la legittimità dell'operato della Commissione giudicatrice stessa e la validità dei risultati del concorso in questione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in premessa e che si riporta qui di seguito:

1. Millioni Luigi Bruno	punti	144,370	su 200
2. Mocellin Claudia Maria	»	125,470	»
3. Stefani Giovanni	»	107,820	»

I predetti sanitari, risultati idonei, vengono dichiarati vincitori del concorso predetto.

Padova, addì 21 febbraio 1967

Il medico provinciale: LOVINO

(2805)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3/1433 in data 25 marzo 1966, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad otto condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1965;
Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta del 22 febbraio 1967;
Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso nelle premesse indicato, con votazione su 120:

1. Bertuzzi Angela	punti	66,322	su 120
2. Maggi Vittorina	»	65,853	»
3. Melati Fiorina	»	64,312	»
4. Uberti Carolina	»	61,552	»
5. Bulferetti Maria	»	60,375	»
6. Cornali Valentina	»	60,000	»
7. Migliorati Pierina	»	59,020	»
8. Marchioni Domenica	»	58,768	»
9. Palini Domenica	»	58,072	»
10. Crippa Enrica	»	57,097	»
11. Belotti Maria Angelica	»	56,281	»
12. Fada Marisa	»	56,175	»
13. Quabba Domenica	»	55,506	»
14. Missaglia Elisabetta	»	54.625	»
15. Covelli Anna	»	52,750	»
16. Celsi Anastasia	»	51,468	»
17. Toninelli Caterina	»	51,422	»
18. Vaira Bartolomea	»	50,875	»
19. Pacacuzzi Alma	»	49,760	»
20. Cerri Adele	»	49,251	»
21. Filippini Savina	»	48,375	»
22. Casanelli Anna	»	47,214	»
23. Ferrazzoli Catterina	»	46,828	»
24. Romano Maria	»	46,375	»
25. Castellazzi Maria Adelaide	»	46,000	»
26. Bresciani Assunta	»	45,562	»
27. Angelini Maria	»	45,500	»
28. Gregorini Emilia	»	45,262	»
29. Baiguini Anna Maria	»	44,187	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle vincitrici.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 2 marzo 1967

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria delle ventinove candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965;
Tenuti presente l'ordine di graduatoria delle candidate idonee e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuna di esse;
Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta col precedente citato decreto e che non ricorrono condizioni per l'applicazione di quelle sulla preferenza assoluta;
Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorenti sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna indicata:

1) Bertuzzi Angela: Ghedi;
2) Maggi Vittorina: Castelmella;
3) Melati Fiorina: Iseo, frazione Clusane;
4) Uberti Carolina: Bagolino;
5) Bulferetti Maria: Monno - Incudine;
6) Cornali Valentina: Monte Isola;
7) Palini Domenica: Polaveno - Brione;
8) Belotti Maria: Paisco Loveno.

Le seguenti concorrenti:
Migliorati Pierina, Marchioni Domenica e Crippa Enrica, pur essendo rispettivamente al 7°, 8° e 10° posto in graduatoria non hanno assegnato alcuna condotta poichè quelle da loro indicate sono già assegnate alle concorrenti che le precedono in graduatoria;

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 2 marzo 1967

(2645) *Il medico provinciale*: RAFFO

UFFICIO MEDICO CIRCONDARIALE DI PORDENONE

Graduatoria e nomina del vincitore del concorso al posto di medico scolastico del comune di Pordenone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1332 in data 15 luglio 1965, con cui veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Pordenone;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pordenone n. 278 in data 19 novembre 1965, con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice in data 30 gennaio 1967 e riconosciutane la regolarità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie vigenti, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, che stabilisce le norme relative ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La dott.ssa Corinaldesi Vera è dichiarata idonea con punti 121,902 su 200; e pertanto la stessa viene dichiarata vincitrice del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Udine, e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, dell'Ufficio circondariale di prefettura, e del Comune interessato.

Pordenone, addì 2 marzo 1967

Il medico provinciale: LANZAFAME

(2736)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.